

Mittente: @coldiretti.it

Protocollo: -

Data di ricezione: 30/10/2019 17.23.31

Destinatari: normativa.riscatti.ricongiunzioni@inps.it;

\*\*\*\*\* TESTO DEL MESSAGGIO INOLTRATO \*\*\*\*\*

Buonasera,

si sottopone alla Vostra gentile attenzione il seguente quesito.

Si verificano di frequente situazioni contributive in cui l'assicurato, iscritto attualmente nella Gestione pubblica INPS, abbia contribuzione figurativa (perlopiù da disoccupazione) versata in Gestione privata INPS, che secondo alcune sedi territoriali non sarebbe utilizzabile, neanche ricorrendo al cumulo contributivo.

Vorremmo sapere se, ed a quali condizioni, tale contribuzione può essere utilizzata dall'assicurato ai fini pensionistici, considerato che l'istituto del cumulo pensionistico introdotto dalla legge n.228 del 2012 avrebbe dovuto facilitare il più possibile la valorizzazione della contribuzione comunque versata.

Si chiede anche di sapere se ed in quale modo la circolare INPS n.218/1990 possa applicarsi ed essere utile a risolvere alcuna delle situazioni descritte.

Si espongono di seguito, a titolo esemplificativo, le situazioni concrete che si sono presentate, richiedendo cortesemente di sapere per ciascuna di tali situazioni quale può essere la soluzione da proporre all'assicurato:

- 1) Un soggetto ha attualmente una posizione assicurativa in Gestione pubblica ed alcuni contributi per disoccupazione presenti nella Gestione privata. La contribuzione versata in AGO per il periodo 1/3/1984- 20/12/1992 è stata trasferita in Gestione pubblica nel 2005 a seguito di **provvedimento di ricongiunzione**, richiesto nel 1992 ma **accettato nel maggio 2005**. Le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione tuttora presenti nella Gestione privata risalgono all'anno 2004, cioè antecedente alla accettazione della ricongiunzione e versate quindi in un momento temporale in cui esisteva contribuzione IVS nella Gestione privata.

**E' possibile ottenere una pensione in cumulo per valorizzare anche le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione presenti nella Gestione privata, indispensabili per il raggiungimento del diritto a pensione?**

- 2) Un soggetto ha attualmente una posizione assicurativa in Gestione pubblica ed alcuni contributi per disoccupazione presenti nella Gestione privata. Tale contribuzione figurativa è stata, nel corso del tempo, accreditata nella Gestione privata in corrispondenza di periodi di disoccupazione che intervallano periodi di occupazione a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni.

**Il soggetto non ha alcun contributo IVS versato nella Gestione privata né precedente né successivo all'accredito della contribuzione figurativa: tale contribuzione figurativa è in valorizzabile dall'interessato ai fini pensionistici? Con ricongiunzione o altro?**

**Sarebbe utilizzabile se vi fosse un contributo ivs versato successivamente alla contribuzione figurativa?**

- 3) Un soggetto ha attualmente una posizione assicurativa in Gestione pubblica ed alcuni contributi per disoccupazione presenti nella Gestione privata, mentre altra contribuzione ivs, presente in precedenza nella Gestione privata versata in AGO, è stata interamente trasferita in Gestione pubblica a seguito di **provvedimento di computo**.

**E' possibile ottenere una pensione in cumulo per valorizzare anche le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione presenti nella Gestione privata? In particolare sulla base alla normativa sul cumulo ex legge n.228/2012 che richiede soltanto la condizione di "iscritti" a due o più forme di assicurazione obbligatoria tra quelle indicate dalla legge 228 e successive modifiche, il soggetto che abbia in passato versato ctb ivs, non mantiene comunque una condizione di iscritto che gli dovrebbe consentire di effettuare il cumulo dei contributi presenti nelle gestioni, anche quando la pregressa contribuzione ivs non è più presente in Gestione privata?**

Distinti saluti  
Patronato EPACA COLDIRETTI

---

Con riferimento a quanto richiesto e rappresentato, si formulano le seguenti considerazioni condivise nel merito con la Dc Entrate e recupero crediti e l'Area normativa di questa Dc Pensioni.

In linea generale, si precisa che la copertura contributiva figurativa dei periodi di disoccupazione indennizzata nel Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti presuppone, a tutt'oggi, unicamente lo status di iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, condizione che si realizza in presenza di almeno un contributo obbligatorio IVS anteriore ai periodi stessi.

La necessità del contributo IVS precedente, ai fini che qui interessano, è giustificata dalla natura stessa della contribuzione figurativa in genere, di cui si ribadisce il carattere fittizio con funzione sussidiaria, priva di una propria autonomia, e che suppone quindi l'inizio di un rapporto assicurativo obbligatorio. In considerazione di tali premesse, l'accredito in parola va escluso nei casi in cui il lavoratore, benché assicurato contro la disoccupazione involontaria e nonostante abbia percepito il relativo trattamento economico, non sia titolare di posizione assicurativa IVS nel FPLD.

Si precisa che il requisito della presenza della contribuzione obbligatoria è richiesto nel momento genetico dell'accredito della contribuzione figurativa, così come osservato dalla Corte di Cassazione con sentenza 2616 del 30.5.1989 (circolare n.218/1990).

Restano salve le disposizioni eccezionali riferite alle fattispecie di cui alla circolare n.212/2016, con la quale sono state fornite precisazioni relative all'accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di ammortizzatori sociali in favore del personale dipendente da aziende private, iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l'assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione "minore" è versata

nelle rispettive gestioni dell'Istituto (GPT - Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, etc.). Con la circolare citata è stato affermato il principio in virtù del quale, al fine di garantire il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi in cui il soggetto sia stato fruitore di prestazioni a sostegno del reddito, la relativa contribuzione figurativa sarà accreditata e valorizzata direttamente nella gestione dei dipendenti pubblici di appartenenza. Ciò premesso, si forniscono le indicazioni di dettaglio per ciascuna delle fattispecie rappresentate ponendo per presupposto che le stesse non rientrino nel campo di applicazione della citata circolare n.212/2016.

1) Un soggetto ha attualmente una posizione assicurativa in Gestione pubblica ed alcuni contributi per disoccupazione presenti nella Gestione privata. La contribuzione versata in AGO per il periodo 1/3/1984- 20/12/1992 è stata trasferita in Gestione pubblica nel 2005 a seguito di provvedimento di ricongiunzione, richiesto nel 1992 ma accettato nel maggio 2005. Le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione tuttora presenti nella Gestione privata risalgono all'anno 2004, cioè antecedente alla accettazione della ricongiunzione e versate quindi in un momento temporale in cui esisteva contribuzione IVS nella Gestione privata.

E' possibile ottenere una pensione in cumulo per valorizzare anche le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione presenti nella Gestione privata, indispensabili per il raggiungimento del diritto a pensione?

Secondo quanto stabilito con Circolare INPS n.505 R.C.V. del 22/11/1979 punto 6), "la ricongiunzione, una volta che il procedimento si sia compiuto, comporta l'annullamento dei contributi nell'assicurazione IVS con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di ricongiunzione". L'operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi in una gestione pensionistica alternativa all'AGO si intende conclusa solo con l'accettazione dell'operazione stessa (Circolare n.104/1998). A conferma di quanto precede, la circolare n.104/1988 ed il messaggio n.236151 del 20/05/1985 stabiliscono che il riconoscimento della contribuzione figurativa nell'assicurazione IVS è ammissibile sino al momento in cui risulti realizzata l'operazione di ricongiunzione.

Nel caso specifico, nel momento genetico della contribuzione figurativa (DS relativa all'anno 2004) esisteva validamente ed efficacemente il predetto requisito contributivo. Difatti, l'operazione di ricongiunzione si è perfezionata solo successivamente ai periodi di disoccupazione in argomento (cioè solo a maggio 2005). Tutta la contribuzione figurativa per disoccupazione antecedente alla data di perfezionamento della ricongiunzione è quindi accreditabili nel FPLD; la stessa contribuzione potrà essere oggetto di ricongiunzione – sussistendo tutti gli altri requisiti di cui all'art.4 della legge n.29/1979 – a seguito di una seconda domanda di ricongiunzione. In alternativa, la contribuzione figurativa, legittimamente accreditata nell'AGO-FPLD alle condizioni in cui sia mantenuto lo status di iscritto da parte del lavoratore interessato, è pienamente efficace e produttiva di effetti pensionistici e, pertanto, utilizzabile ai fini della prestazione in cumulo ex lege n.228/2012 e s.m.

2) Un soggetto ha attualmente una posizione assicurativa in Gestione pubblica ed alcuni contributi per disoccupazione presenti nella Gestione privata. Tale contribuzione figurativa è

stata, nel corso del tempo, accreditata nella Gestione privata in corrispondenza di periodi di disoccupazione che intervallano periodi di occupazione a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni. Il soggetto non ha alcun contributo IVS versato nella Gestione privata né precedente né successivo all'accredito della contribuzione figurativa: tale contribuzione figurativa è in valorizzabile dall'interessato ai fini pensionistici? Con ricongiunzione o altro? Sarebbe utilizzabile se vi fosse un contributo ivs versato successivamente alla contribuzione figurativa?

Per la valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di accredito figurativo inerenti la disoccupazione, il requisito richiesto è la presenza di un contributo obbligatorio valido ed efficace antecedente al periodo da riconoscere.

Nel caso rappresentato, il requisito sopra specificato non risulta perfezionato tenuto conto che il soggetto, benché assicurato contro la disoccupazione involontaria e nonostante abbia percepito il relativo trattamento economico, nel periodo precedente la disoccupazione non è titolare di posizione assicurativa IVS nel Fondo Pensioni lavoratori dipendenti. In mancanza di tale condizione quindi, la contribuzione figurativa, seppur tracciata in estratto in forza di automatismi procedurali, non è valida e dunque non è valorizzabile ai fini pensionistici.

3) Un soggetto ha attualmente una posizione assicurativa in Gestione pubblica ed alcuni contributi per disoccupazione presenti nella Gestione privata, mentre altra contribuzione ivs, presente in precedenza nella Gestione privata versata in AGO, è stata interamente trasferita in Gestione pubblica a seguito di provvedimento di computo. E' possibile ottenere una pensione in cumulo per valorizzare anche le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione presenti nella Gestione privata? In particolare sulla base alla normativa sul cumulo ex legge n.228/2012 che richiede soltanto la condizione di "iscritti" a due o più forme di assicurazione obbligatoria tra quelle indicate dalla legge 228 e successive modifiche, il soggetto che abbia in passato versato ctb ivs, non mantiene comunque una condizione di iscritto che gli dovrebbe consentire di effettuare il cumulo dei contributi presenti nelle gestioni, anche quando la pregressa contribuzione ivs non è più presente in Gestione privata?

Le Circolari n.612 R.C.V./42 del 3 marzo 1983, n.104 del 13 maggio 1988 e n.218 /1990, dettano i principi per valutare se la contribuzione figurativa possa considerarsi validamente accreditata nei casi in cui la contribuzione obbligatoria che ne costituisce requisito di accredito sia coinvolta in un'operazione di ricongiunzione o di trasferimento di contribuzione ad altro ente. In particolare, con riferimento al caso specifico in esame, la contribuzione obbligatoria presupposta perde l'idoneità a sostenere la contribuzione figurativa a decorrere dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione al computo, quando il trasferimento è subordinato al provvedimento stesso, come avviene nei casi di computo agli effetti della pensione statale di periodi di contribuzione IVS ai sensi degli artt.11 e 12 del TU approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (circ. n.612 R.C.V./42 del 3 marzo 1983). La contribuzione figurativa accreditata prima della segnata data è dunque valida. Per conseguenza, la contribuzione figurativa, legittimamente accreditata nell'AGO-FPLD alle condizioni in cui sia mantenuto lo status di iscritto da parte del lavoratore interessato, è pienamente efficace e produttiva di effetti pensionistici e, pertanto, utilizzabile ai fini della prestazione in cumulo ex lege n.228/2012 e s.m.

Cordiali saluti.

*Daniele Russo*

Dirigente area manageriale  
Riscatti, ricongiunzioni e monitoraggio  
D.C. Pensioni

---

Mittente: anella.derosa@coldiretti.it

Protocollo: -

Data di ricezione: 30/10/2019 17.23.31

Destinatari: normativa.riscatti.ricongiunzioni@inps.it;

\*\*\*\*\* TESTO DEL MESSAGGIO INOLTRATO \*\*\*\*\*

Buonasera,

si sottopone alla Vostra gentile attenzione il seguente quesito.

Si verificano di frequente situazioni contributive in cui l'assicurato, iscritto attualmente nella Gestione pubblica INPS, abbia contribuzione figurativa (perlopiù da disoccupazione) versata in Gestione privata INPS, che secondo alcune sedi territoriali non sarebbe utilizzabile, neanche ricorrendo al cumulo contributivo.

Vorremmo sapere se, ed a quali condizioni, tale contribuzione può essere utilizzata dall'assicurato ai fini pensionistici, considerato che l'istituto del cumulo pensionistico introdotto dalla legge n.228 del 2012 avrebbe dovuto facilitare il più possibile la valorizzazione della contribuzione comunque versata.

Si chiede anche di sapere se ed in quale modo la circolare INPS n.218/1990 possa applicarsi ed essere utile a risolvere alcuna delle situazioni descritte.

Si espongono di seguito, a titolo esemplificativo, le situazioni concrete che si sono presentate, richiedendo cortesemente di sapere per ciascuna di tali situazioni quale può essere la soluzione da proporre all'assicurato:

- 1) Un soggetto ha attualmente una posizione assicurativa in Gestione pubblica ed alcuni contributi per disoccupazione presenti nella Gestione privata. La contribuzione versata in AGO per il periodo 1/3/1984- 20/12/1992 è stata trasferita in Gestione pubblica nel 2005 a seguito di **provvedimento di ricongiunzione**, richiesto nel 1992 ma **accettato nel maggio 2005**. Le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione tuttora presenti nella Gestione privata risalgono all'anno 2004, cioè antecedente alla accettazione della ricongiunzione e versate quindi in un momento temporale in cui esisteva contribuzione IVS nella Gestione privata.

**E' possibile ottenere una pensione in cumulo per valorizzare anche le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione presenti nella Gestione privata, indispensabili per il raggiungimento del diritto a pensione?**

- 2) Un soggetto ha attualmente una posizione assicurativa in Gestione pubblica ed alcuni contributi per disoccupazione presenti nella Gestione privata. Tale contribuzione figurativa è stata, nel corso del tempo, accreditata nella Gestione privata in corrispondenza di periodi di disoccupazione che intervallano periodi di occupazione a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni.

**Il soggetto non ha alcun contributo IVS versato nella Gestione privata né precedente né successivo all'accredito della contribuzione figurativa: tale contribuzione figurativa è in valorizzabile dall'interessato ai fini pensionistici? Con ricongiunzione o altro?**

**Sarebbe utilizzabile se vi fosse un contributo ivs versato successivamente alla contribuzione figurativa?**

- 3) Un soggetto ha attualmente una posizione assicurativa in Gestione pubblica ed alcuni contributi per disoccupazione presenti nella Gestione privata, mentre altra contribuzione ivs, presente in precedenza nella Gestione privata versata in AGO, è stata interamente trasferita in Gestione pubblica a seguito di **provvedimento di computo**.

**E' possibile ottenere una pensione in cumulo per valorizzare anche le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione presenti nella Gestione privata? In particolare sulla base alla normativa sul cumulo ex legge n.228/2012 che richiede soltanto la condizione di "iscritti" a due o più forme di assicurazione obbligatoria tra quelle indicate dalla legge 228 e successive modifiche, il soggetto che abbia in passato versato ctb ivs, non mantiene comunque una condizione di iscritto che gli dovrebbe consentire di effettuare il cumulo dei contributi presenti nelle gestioni, anche quando la pregressa contribuzione ivs non è più presente in Gestione privata?**

Distinti saluti  
Anella De Rosa  
Patronato EPACA COLDIRETTI